

Oggetto: Modalità di pagamento del contributo unificato - art. 221, comma 3, decreto legge 19/05/2020, n.34 convertito in legge 17/07/2020 n. 77. Circolare DAG 41271.U del 24/02/2020 - Integrazione

Mittente: prot.tribunale.siracusa@giustiziacert.it

Data: 10/05/2022, 10:30

A: ord.siracusa@cert.legalmail.it

Si prega di dare la massima diffusione della Circolare integrativa in oggetto.
la Segreteria della Presidenza

—Allegati:—

scans_temp_20220507125030_433.pdf

239 kB

10 MAG. 2022

PERVENUTO IL
PROT. N. 2716/2022





CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

Prot. n.

Catania, li 07 MAG. 2022

N. Prot. Precedente 6221.E/2.1.8

Pos. _____/2021

Ministero della Giustizia
Corte d'Appello di CATANIA
USCITA - 07/05/2022 12:48:46 - 0006374



Ai Signori
Presidenti dei Tribunali del distretto
LORO SEDI

Al Signor
Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di
CATANIA

Al Signor
Presidente del Tribunale per i
Minorenni di
CATANIA

Al Signor
Magistrato dell'Ufficio di
Sorveglianza di
SIRACUSA

Al Signor
Dirigente amministrativo
della Corte di appello
SEDE

Oggetto: Modalità di pagamento del contributo unificato - art. 221, comma 3, decreto legge 19.5.2020, n. 34 convertito in legge 17.7.2020 n. 77. Circolare DAG 41271.U del 24.2.2020 - integrazione

GC/

Catania - Piazza G. Verga - CAP 95129 - Tel. 095/366184-303 fax 095/502673

M DG.Tribunale di SIRACUSA - Prot. 09/05/2022.0003370.E





CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

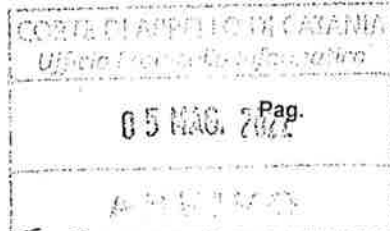
Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette copia della nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale per gli Affari Interni, prot. n. m_dg.DOG.0098580.U del 5/5/2022, concernente l'argomento in oggetto indicato.

Il Presidente della Corte
Filippo Pennisi

GC/



M_DG.Corte d'Appello di CATANIA - Prot. 05/05/2022.0006221.B



355

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE



Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione

Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

Ai sigg. Presidenti di Tribunale

Al Consiglio Nazionale Forense
LORO SEDI

e, p.c.

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo dell'Ispettorato generale

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

A Equitalia giustizia

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale di finanza
Ufficio XI

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Lazio
Settore servizi e consulenza
Ufficio Gestione Tributi

Oggetto: modalità di pagamento del contributo unificato - art. 221, comma 3, decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito in legge 17 luglio 2020, n.77
Circolare DAG 41271.U del 24 febbraio 2022 - integrazione.

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06-68851 - prot.dag@giustiziacerit.it -
ufficio1civile.dginterni.dag@giustizia.it

Corte di Appello di Catania - CIRCOLARE N. 29/2022 - prot. n. 6221.E/16.1.2 del 5/5/2022

Con circolare DAG n.41271.U del 24 febbraio 2022, questa Direzione generale ha fornito indicazioni in merito al pagamento telematico del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie da considerare valido agli effetti della disciplina contenuta all'art.221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.77; tale normativa – è bene precisare – era stata già introdotta dal comma 11 dell'art. 83 decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, a sua volta riproduttivo delle disposizioni del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 (successivamente abrogato dall'art. 1, comma 2, L. 24 aprile 2020, n. 27).

In particolare, alla luce della normativa testé citata, è stato ribadito che negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, e presso i quali (quindi) le parti sono tenute obbligatoriamente al deposito telematico dei rispettivi atti, il contributo unificato dovuto per i procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione è assolto esclusivamente tramite sistemi telematici di pagamento.

Giova sottolineare che, con la circolare in questione, questa Direzione ha inteso esclusivamente offrire una mera ricognizione della normativa in vigore dal giorno 8 marzo 2020, quale attualmente veicolata dall'art.221, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, in tema di pagamento telematico del contributo unificato, e ha inteso altresì diffondere presso gli uffici giudiziari le indicazioni fornite dalla DGSIA, riguardo alle tipologie di pagamenti telematici da considerare valide agli effetti della normativa in questione.

Diversamente, non sono state impartite indicazioni di carattere transitorio relativamente ai pagamenti del contributo unificato già assolti, durante il medesimo periodo emergenziale, mediante acquisto della cd. marca da bollo, in quanto la normativa in esame, dettata per contenere l'impatto della pandemia sugli uffici giudiziari, è divenuta immediatamente applicabile dal momento della sua entrata in vigore.

Tuttavia, è stato segnalato che alcuni uffici, probabilmente a causa della non agevole lettura della normativa di riferimento, avrebbero continuato a considerare comunque validi i pagamenti del contributo unificato eseguiti secondo le disposizioni previgenti, di cui al testo unico sulle spese di giustizia, quantomeno fino all'emanazione della circolare in oggetto.

Segnatamente, secondo quanto rappresentato dal Consiglio Nazionale Forense a questa Direzione generale, per le vie brevi, gli uffici giudiziari, dopo la diffusione della circolare in oggetto, avrebbero riconsiderato tutti i pagamenti del contributo unificato precedentemente operati a mezzo marca da bollo nel periodo emergenziale, e già accettati tramite **“bruciatura” del relativo contrassegno**, chiedendo di procedere alla loro regolarizzazione mediante nuovo pagamento, da effettuarsi secondo le modalità telematiche indicate nella predetta circolare.

Dunque, secondo quanto segnalato dal CNF, la richiesta delle cancellerie avrebbe comportato la necessità di rinnovare in modalità telematica il pagamento del contributo unificato già assolto con marca da bollo, anche quando quest'ultimo pagamento avrebbe potuto ritenersi ormai perfezionato con l'accettazione e la c.d. “bruciatura” dei contrassegni depositati dai difensori delle parti, essendosi oltretutto generato un affidamento sul buon esito del primo pagamento.

A fronte di tale evidenza, questa Direzione generale ha prospettato all'Ufficio di Gabinetto l'opportunità di dettare indicazioni integrative agli uffici, limitatamente a quei procedimenti per i quali, nell'arco temporale intercorso tra l'introduzione dell'obbligo di pagamento telematico di che trattasi (8 marzo 2020) e la data di diffusione della circolare in oggetto, le cancellerie avessero considerato “validi” i pagamenti del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie assolti tramite marca da bollo (benché non conformi all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11, quindi all'art. 83, comma 11, del decreto-

legge n. 18 del 17 marzo 2020, infine all'art.221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34).

All'esito di tale interlocuzione, acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di Gabinetto, ad integrazione della circolare già diramata in data 24 febbraio 2022, prot. DAG n.41271.U, si comunica che, per i pagamenti del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie operati in modo *non telematico* presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati, e purtuttavia accettati dalla cancelleria tramite la c.d. "bruciatura" del relativo contrassegno, nell'arco temporale intercorso tra l'8 marzo 2020 (data di entrata in vigore della normativa emergenziale) e il 24 febbraio 2022 (epoca di diffusione della circolare in oggetto), **gli uffici non sono tenuti a richiedere un nuovo pagamento** del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie, con le modalità indicate dall'art.221, comma 3, d.l. n. 34 del 2020.

Preme evidenziare che tali indicazioni sono dettate esclusivamente al fine di uniformare l'operato delle cancellerie con riguardo ai pagamenti già eseguiti ed accettati nel periodo antecedente la data di diramazione della circolare del 24 febbraio 2022, e ferme restando le prescrizioni ed indicazioni impartite, *pro futuro*, dalla circolare medesima, anche in virtù della prorogata vigenza dell'art.221, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, fino alla data del 31 dicembre 2022 (ai sensi dell'art. 16, D.l. 30/12/2021, n. 228).

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, 4 maggio 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Minno

Corte di Appello di Catania - CIRCOLARE N. 29/2022 - prot. n. 6221.E/16.1.2 del 5/5/2022

Oggetto: CONTRIBUTO UNIFICATO - MUTAMENTO DEL RITO AI SENSI DELL'ART. 667 C.P.C. -
ESIGIBILITA' DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA SUCCESSIVA FASE DEL GIUDIZIO E RELATIVA
MISURA - REGIME

Mittente: prot.tribunale.siracusa@giustiziacert.it

Data: 10/05/2022, 10:42

A: ord.siracusa@cert.legalmail.it

Si trasmette la disposizione a firma del direttore della sezione civile, con preghiera
di darne la massima diffusione a tutti gli iscritti.
la Segreteria della Presidenza del Tribunale di Siracusa.

— Allegati: —

CCF_000506.pdf

192 kB

10 MAG 2022

PERVENUTO IL

PROT. N. 277/2022





Ministero	
N. 677/inf.	9-5-2022
Funzione	2 : 2
1	
210/2022	

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE

**OGGETTO: Contributo unificato - Mutamento del rito ai sensi dell'art.667 c.p.c.
- Esigibilità del contributo unificato per la successiva fase del giudizio e relativa
misura - Regime**

Con foglio di informazione n. 1/2021 della Direzione generale degli affari interni del Ministero di Giustizia, è stato reso noto il provvedimento, in risposta al quesito di altro Ufficio Giudiziario, in merito all'entità del contributo unificato in caso di mutamento di rito disposto ai sensi dell'art.667 c.p.c.

In particolare, il Ministero ha precisato che "In materia locatizia l'opposizione svolta dall'intimato introduce, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., un procedimento a cognizione piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio, o inerenti i pagamenti incontestati, e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art.426 c.p.c.

Pertanto, le domande svolte a seguito di mutamento del rito non estendono i loro effetti al procedimento sommario e resta dovuto, da parte del proponente, un autonomo contributo unificato (commisurato al valore della domanda).

Tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, oltre ad un nuovo importo forfettario, stante la tassatività delle disposizioni dell'art. 13 comma 3 del citato D.P.R., sui casi di dimezzamento del contributo (per i procedimenti speciali ivi espressamente indicati) e l'eccezionalità delle norme di esenzione totale o parziale da un tributo (quale deve ritenersi il contributo unificato), come tali non suscettibili di applicazione estensiva al di fuori dei casi previsti per legge.

La cancelleria, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero, in caso di opposizione, ex art.667 c.p.c. promossa dall'intimato, a cui faccia seguito ordinanza di mutamento di rito, ex art.426 c.p.c., al momento dell'apertura del nuovo procedimento, procederà a verificare il pagamento del contributo unificato, per intero, e dei diritti forfettizzati, da parte di chi ha proposto l'opposizione.



Nel caso di mancato versamento, la Cancelleria procederà a trasmettere attestazione di mancato pagamento all'Ufficio Recupero Crediti, per il recupero tramite l'Agente della Riscossione.

Il direttore amministrativo

Dr.ssa Rosa Di Pasquale

V² Siracusa, 9-5-2022

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Daniela Caruso